

Avv. Nazareno PERGOLIZZI

Messina, 20 giugno 2017

Spett.le
M.I.U.R.
Viale Trastevere, 76A
00153 Roma
richiestepubblicazione@postacert.istruzione
e.it

Spett.le
U.S.R. Campania
Via Ponte della Maddalena, 55
80142 Napoli
drca@postacert.istruzione.it

Spett.le
U.S.R. Sicilia
Via G. Fattori, 60
90146 Palermo
drsi@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Prof. Marco Crisafulli c/ M.I.U.R. (T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 5049/2016 R.G. - ord. n. 6973/2017). Istanza di notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione telematica.

Nell'interesse del Prof. **MARCO CRISAFULLI**, nato a Milazzo (Me) l'8 gennaio 1994, rappresentato e difeso, per mandato speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio meglio specificato in oggetto, dal sottoscritto Avv. Nazareno Pergolizzi (c.f.: PRG NRN 77E28 F158W - p.e.c.: nazarenopergolizzi@pec.giuffre.it - fax 090/770228) elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, n. 17, presso lo studio Ristuccia & Tufarelli,

PREMESSO:

- che, con il ricorso in oggetto, il Prof. Crisafulli chiedeva l'annullamento, previo decreto presidenziale cautelare da confermare in sede collegiale, *in parte qua* del D.D.G. del M.I.U.R. 23 febbraio 2016, n. 106, avente ad oggetto "*Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado*", specificatamente nella parte in cui (art. 4, comma 3) commina l'esclusione anche nel

caso in cui il verificarsi del fatto impeditivo al completamento della procedura di inoltramento della domanda sia imputabile in via esclusiva all'Amministrazione, nonché, se esistente, il provvedimento, di estremi sconosciuti, di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in questione, e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

- che, con i primi motivi aggiunti, depositati il 28 giugno 2016, chiedeva l'annullamento del provvedimento, di estremi sconosciuti, pubblicato sul sito dell'U.S.R. Campania il 29 aprile 2016, contenente il calendario, le sedi e l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte per le classi di concorso A055 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado - Flauto) e AG56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Flauto) nella parte in cui non contemplano il nominativo del ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

- che, con i secondi motivi aggiunti, depositati il 13 dicembre 2016, chiedeva l'annullamento dei seguenti provvedimenti: 1) *in parte qua*, del D.D.G. dell'U.S.R. per la Campania 29 settembre 2016, n. 14041, di approvazione della graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto ai sensi del D.D.G. M.I.U.R. 23 febbraio 2016, n. 106, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado **per la Regione siciliana relativamente alla Classe di concorso AG56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Flauto)**; 2) *in parte qua*, del D.D.G. dell'U.S.R. per la Campania 29 settembre 2016, n. 14063, di approvazione della graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto ai sensi del D.D.G. M.I.U.R. 23 febbraio 2016, n. 106, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado **per la Regione siciliana relativamente alla Classe di concorso AG55 – Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (Flauto)**;

- che visto l'elevato numero dei possibili controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, con ordinanza n. 6973/2017, il T.A.R. del Lazio autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni interessate (M.I.U.R., U.S.R. Campania e U.S.R. Sicilia);

- quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

in esecuzione dell'ordinanza T.A.R. Lazio, Sez. III *bis*, ord. n. 6973/2017, la pubblicazione immediata, e comunque entro il termine perentorio indicato nel suddetto provvedimento (**13 luglio 2017**), di un avviso sul sito web istituzionale di codeste Amministrazioni, dal quale risulti:

- 1.- *l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2.- *il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- *gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;*
- 4.- *l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali;*

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza. Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

In esecuzione della suddetto provvedimento è, altresì, obbligo di codeste Spett.le Amministrazioni **rilasciare specifica attestazione al sottoscritto difensore con la quale si dia conferma dell'avvenuta pubblicazione.**

Al fine di procedere ai superiori incumbenti, si precisa quanto indicato nel punto A) dell'ordinanza n. 6973/2017:

1 – AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO: T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III bis, n. 5049/2016 R.G.

2 – NOME DEL RICORRENTE E INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

ricorrente: Prof. MARCO CRISAFULLI, nato a Milazzo (ME) l'8 gennaio 1994;

amministrazioni intime: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 3) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

3 – ESTREMI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:

- **provvedimenti impugnati con il ricorso principale:** in parte qua del D.D.G. del M.I.U.R. 23 febbraio 2016, n. 106, avente ad oggetto “*Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado*”, specificatamente nella parte in cui (art. 4, comma 3) commina l'esclusione anche nel caso in cui il verificarsi del fatto impeditivo al completamento della procedura di inoltro della domanda sia imputabile in via esclusiva all'Amministrazione, nonché, se esistente, il provvedimento, di estremi sconosciuti, di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in questione, e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

- **provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti:** provvedimento, di estremi sconosciuti, pubblicato sul sito dell'U.S.R. Campania il 29 aprile 2016, contenente il calendario, le sedi e l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte per le classi di concorso A055 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado - Flauto) e AG56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Flauto) nella parte in cui non contemplano il nominativo del ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

- **provvedimenti impugnati con i secondi motivi aggiunti:** 1) *in parte qua*, del D.D.G. dell'U.S.R. per la Campania 29 settembre 2016, n. 14041, di approvazione della graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto ai sensi del D.D.G. M.I.U.R. 23 febbraio 2016, n. 106, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione siciliana relativamente alla Classe di concorso AG56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Flauto); 2) *in parte qua*, del D.D.G. dell'U.S.R. per la Campania 29 settembre 2016, n. 14063, di approvazione della graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto ai sensi del D.D.G. M.I.U.R. 23 febbraio 2016, n. 106, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione siciliana relativamente alla Classe di concorso AG55 – Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (Flauto);

Sunto motivi di gravame ricorso introduttivo: 1 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di adeguata istruttoria (primo motivo). La mancata acquisizione della domanda di partecipazione al concorso del ricorrente è stata determinata da un cattivo funzionamento della procedura informatica approntata dall'Amministrazione, sicché l'illegittimità dell'esclusione di questi è palese. La domanda di partecipazione del ricorrente, presente sulla piattaforma telematica, completa di tutti i titoli che il Prof. Crisafulli intendeva sottoporre alla valutazione della Commissione, pronta per essere inoltrata con modalità telematiche, non è stata trasmessa attraverso il portale telematico del Ministero a causa di un malfunzionamento dello stesso, documentato dal medesimo ricorrente. L'Amministrazione, pertanto, non avrebbe potuto escludere il ricorrente sulla base di una clausola del bando che non prevedeva possibili malfunzionamenti del sistema informatico, ragion per cui l'esclusione comminata al Prof. Crisafulli si appalesa illegittima. La clausola del bando impugnata (art. 4, comma 3) non può che essere interpretata in ossequio al principio del *favor participationis*, ossia nel senso di considerare ammissibili le domande comunque inoltrate, con qualsiasi mezzo, purché idoneo ad evidenziarne la data certa, ai fini della possibilità di verifica della tempestività rispetto alla scadenza dei termini prefissati. Nel caso di specie, l'invio della domanda e dei relativi documenti a mezzo raccomandata e via posta elettronica certificata al M.I.U.R., dunque allo stesso soggetto che avrebbe ricevuto la documentazione in caso di corretto funzionamento del sistema informatico, è equiparabile all'invio telematico della stessa, trattandosi, lo si ribadisce, dei medesimi documenti. L'esclusione del ricorrente è, pertanto, illegittima. **2 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, L. 7 agosto 1990, n. 241 (secondo motivo).** Il provvedimento di esclusione è illegittimo anche per violazione del principio sancito dall'art. 6, L. n. 241/1990. Nel caso di specie l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione dell'istanza di partecipazione al concorso, afferendo la stessa ad un mero intervento su circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione. **3 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dei principi del favor participationis e dell'affidamento (terzo motivo).** Il Ministero ha imposto una procedura interamente informatica per semplificare il procedimento amministrativo ed abbattere i costi a carico degli uffici, ma non ha applicato quelle cautele minime ed elementari (quali, ad esempio, prevedere la possibilità di inoltro della domanda di partecipazione con modalità alternative a quella telematica in caso di malfunzionamento del sistema) in grado di prevenire errori che si sono riverberati esclusivamente in danno dei concorrenti.

Sunto motivi di gravame primi motivi aggiunti: 1 - Illegittimità derivata (primo motivo). I provvedimenti impugnati sono inficiati dai medesimi vizi già dedotti nei confronti del provvedimento oggetto del ricorso introduttivo. Poiché tra il primo provvedimento (D.M. 23 febbraio 2016, n. 106) e quelli impugnati con i motivi aggiunti, sussiste un vincolo di stretta derivazione, ponendosi i secondi come meri atti esecutivi e consequenziali del primo, ne discende che l'illegittimità di questo inevitabilmente si riverbera anche sui successivi. Si ripropongono le censure già dedotte nei confronti dei provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo.

Sunto motivi di gravame secondi motivi aggiunti: 1 - Illegittimità derivata (primo motivo). I provvedimenti impugnati sono inficiati dai medesimi vizi già dedotti nei confronti del provvedimento oggetto del ricorso introduttivo. Poiché tra il primo provvedimento (D.M. 23 febbraio 2016, n. 106) e quelli impugnati con i motivi aggiunti, sussiste un vincolo di stretta derivazione, ponendosi i secondi come meri atti esecutivi e consequenziali del primo, ne discende che l'illegittimità di questo inevitabilmente si riverbera anche sui successivi. Si ripropongono le censure già dedotte nei confronti dei provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo.

4 – INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI.

Nomi dei controinteressati ricoprenti le posizioni utili, vincitori, graduatoria per la Regione Siciliana Classe di concorso AG56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – flauto): 1) Linda Vinciullo; 2) Alessandra Cangelosi; 3) Lavinia Garlisi; 4) Stefania Sgroi.

Nomi dei controinteressati ricoprenti le posizioni utili, vincitori, graduatoria per la Regione Siciliana Classe di concorso AG55 (Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado – flauto): 1) Alessandra Cangelosi; 2) Stefania Sgroi.

5 – INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CON CUI È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Con l'ordinanza collegiale del Tar per il Lazio-Roma, Sez. III bis, 13 giugno 2017, n. 6973, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso principale e dei motivi aggiunti rubricati al n. 5049/2016 R.G.

6 - AVVERTIMENTO CONSULTAZIONE SVOLGIMENTO GIUDIZIO.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso modalità rese note sul sito medesimo.

Si allega, ai fini della pubblicazione:

- copia del ricorso introduttivo presso il T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 5049/2016 R.G., in formato PDF;
- copia del primo ricorso per motivi aggiunti e del secondo ricorso per motivi aggiunti del suddetto giudizio, in formato PDF;
- copia dell'ordinanza T.A.R. Lazio, sez. III bis, 13 giugno 2017, n. 6973 in formato PDF;
- copia della ricevuta del bonifico per spese pubblicazione.

Distinti saluti

Avv. Nazareno Pergolizzi

